



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASIGLIO

20080 BASIGLIO (MI) – Piazza Leonardo da Vinci

Cod. Fisc. 97033930153 – Cod. Mecc. MIIC88400G

Tel. (02) 90753109 – 90754391 - Fax (02) 90751491

PEO:miic88400g@istruzione.it; PEC:miic88400g@pec.istruzione.it



Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo nella scuola .

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/11/2019 con delibera n. 68

Principi generali

I casi di bullismo e cyberbullismo si verificano sempre più frequentemente nelle scuole e ciò richiede un'attenta attività di prevenzione e contrasto del fenomeno da parte di tutte le componenti della comunità educante.

I principi generali ai quali la scuola deve attenersi per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo sono esplicitati nel DPR n.249/1998 integrato e modificato dal DPR n.235/2007:



- Art. 1** La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio e si propone di contribuire alla crescita culturale e civile delle allieve e degli allievi favorendo il loro inserimento nella società civile.
- Art. 2** La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ciascuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, in accordo con i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato.
- Art. 3** La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, indipendentemente dalla loro età e condizione, nel rifiuto di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
- Art. 4** I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica (art. 1 comma 2 DPR 235/2007)

Definizione di bullismo

Per BULLISMO si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un alunno/a, definito “bullo/a” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro alunno/a percepito come più debole, cioè la “vittima”.

La maggior parte delle violenze e delle prevaricazioni, trovano origine e supporto nel gruppo dei pari, infatti esse non coinvolgono solo il bullo e la vittima ma tutti gli studenti della classe, seppure con ruoli molto diversi, che vanno dai sostenitori del bullo, ai difensori della vittima e agli spettatori inattivi.

Il **bullo** è, in genere, il più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell’autocontrollo e nel rispetto le regole. Spesso è aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti) e ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni non mostrando sensi di colpa.

Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.

Per ciò che concerne la **vittima**, distinguiamo due tipologie di comportamento: la passività e la provocazione.

La vittima passiva subisce prepotenze spesso legate all’aspetto fisico, la religione o l’orientamento sessuale; è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa e insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l’esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.

La vittima provocatrice richiede l’attenzione o l’interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall’intera classe.


Gli osservatori (complici o fiancheggiatori) sono coloro che nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

Caratteristiche del bullismo

Prima di individuare le caratteristiche del fenomeno è importante chiarire che il bullismo non è un semplice scherzo di cattivo gusto o un litigio tra compagni, perché lo scherzo ha come intento il divertimento di tutti e non la derisione di un singolo; mentre i litigi sono conflitti episodici che avvengono nell’ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.

Affinché si possa parlare di bullismo dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

- i protagonisti sono bambini o ragazzi che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- l’intenzionalità: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro), acquisire prestigio e/o gratificazione;
- la pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato.



Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta; le sue azioni durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute.

In base a queste dimensioni, il fenomeno può assumere forme differenti:

1. Bullismo diretto: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (furti di oggetti, prepotenze, pugni, estorsione di denaro, ecc.);
2. Bullismo indiretto: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto, ecc.)

Definizione di Cyberbullismo

La **L. 71/2017** definisce il CYBERBULLISMO come qualunque forma di aggressione, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, ingiuria, ricatto e trattamento illecito dei dati personali di un minore, nonché la diffusione di contenuti on-line il cui scopo intenzionale è quello di isolare o mettere in ridicolo un minore o un gruppo di minori.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- ❖ L'anonimato: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto.
- ❖ Assenza di relazione tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- ❖ Mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- ❖ Spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

I genitori e le scuole devono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con essi su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete. Va inoltre segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente.

Obiettivo di questo regolamento d'Istituto è di affrontare e combattere bullismo e cyberbullismo attraverso misure di prevenzione, individuazione e riduzione dei comportamenti e condotte trasgressive, promuovendo l'educazione all'uso critico e consapevole dei social network e dei media al fine di creare un ambiente di apprendimento "sicuro e sereno", in cui tutti gli alunni possano imparare ad accettare e rispettare la "diversità" e poter diventare adulti responsabili e attivi nella società.



Riferimenti normativi

- Artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale
- Artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR del 2015 aggiornate al 2017 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- L.107/2015 c.7 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- Legge n.71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.



Responsabilità delle varie figure scolastiche

Dirigente Scolastico:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti la figura di referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Referente del "Bullismo e Cyberbullismo"

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge anche a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione.

Collegio Docenti

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Consiglio di Classe

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Docenti

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

- valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- Somministrano questionari in forma anonima per individuare l'esistenza di bulli e vittime.

Genitori

- ✓ partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- ✓ sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- ✓ vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- ✓ conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- ✓ conoscono il codice di comportamento dello studente;
- ✓ conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Alunni

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; durante le lezioni o le attività didattiche in genere, gli alunni non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.



Sanzioni disciplinari

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

1. Violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
2. Intenzione di nuocere;
3. Isolamento della vittima ed esclusione dal gruppo.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Cyberbullismo:

- 1) Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare (FLAMING);
- 2) Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi (HARASSMENT);
- 3) Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità (CYBERSTALKING);
- 4) Pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet (DENIGRAZIONE);
- 5) Registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog (OUTING ESTORTO);
- 6) Insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima (IMPERSONIFICAZIONE);
- 7) Estromissione intenzionale dall'attività on line (ESCLUSIONE);
- 8) Invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale (SEXTING);
- 9) Pratica utilizzata dai cyber criminali per estorcere denaro, la vittima viene convinta a inviare foto e/o video a sfondo sessuale e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle (SEXTORTION).



Procedure da attuare nei casi in cui si verificano le succitate tipologie persecutorie

1. La **SEGNALAZIONE** dei comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo va fatta a: Genitori - Docenti- Alunni - Personale ATA- Educatori professionali.
2. La **RACCOLTA, VERIFICA E VALUTAZIONE** delle informazioni spettano a :Dirigente - Referente bullismo - Consiglio di classe/interclasse – Docenti - Personale ATA - Educatori professionali.
3. Gli **INTERVENTI EDUCATIVI** sono di competenza di: Dirigente - Referenti bullismo Coordinatori Consiglio di classe/interclasse - Docenti - Genitori - Psicologi.
Devono essere previsti:
 - ✓ Incontri con gli alunni coinvolti;
 - ✓ Interventi/discussione in classe;
 - ✓ Informare e coinvolgere i genitori;
 - ✓ Responsabilizzare gli alunni coinvolti;
 - ✓ Ristabilire regole di comportamento in classe;
 - ✓ Counselling
4. Gli **INTERVENTI DISCIPLINARI** sono di competenza di: Dirigente - Consiglio di classe/interclasse – Consiglio d’istituto.
I criteri di valutazione delle sanzioni sono indicati nel punto 12.5 del Regolamento d’istituto deliberato dal Consiglio d’istituto il 26/102017.

Procedimento sanzionatorio

Il procedimento sanzionatorio è indicato nel punto 12.2 del Regolamento d’istituto deliberato dal Consiglio d’istituto il 26/10/2017.

La tabella sinottica delle sanzioni disciplinari previste nei casi di bullismo e cyberbullismo è allegata al seguente documento.

TABELLA SINOTTICA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

DOVERI DELL'ALUNNO	INFRAZIONE/MANCANZA	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI
1) Comportamento rispettoso nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni durante l'orario delle lezioni, l'intervallo e la mensa; in tutti gli spazi della scuola ed all'esterno, nel corso delle attività esterne alla scuola, compresi i viaggi di istruzione, le uscite didattiche, la partecipazione a gare ed incontri sportivi. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dell'Istituto	violenza fisica e minacce nei confronti del personale scolastico violenza fisica o psicologica intenzionale nei confronti dei compagni azioni di prevaricazione o sopruso, reiterate nel tempo, nei confronti di compagni percepiti come "più deboli" (bullismo) denigrazione, diffamazione, furto d'identità, ingiuria, trattamento illecito o diffusione di dati e contenuti personali on-line al fine di determinare l'isolamento o la messa in ridicolo di uno o più compagni (cyberbullismo) atti che mettono a repentaglio la sicurezza altrui, ivi compresi scherzi e giochi impropri furto/sottrazione/danneggiamento/manomissione di documento ufficiale / bene della scuola furto, sottrazione e/o danneggiamento oggetti altrui introduzione nella scuola di oggetti estranei all'insegnamento e/o pericolosi offese con parole o con atti alla religione di qualunque confessione essa sia e/o alla morale (bestemmie, turpiloquio, atti osceni, ecc.)	B-C-D-E-F-G (A SECONDA DELLA GRAVITÀ)	Docenti/ Dirigente Consiglio di classe Consiglio di Istituto
2) Utilizzo corretto delle strutture, degli strumenti e dei sussidi didattici. Gli studenti sono tenuti a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola	danneggiamento di materiali, arredi e strutture scolastici uso improprio e/o non autorizzato, a fini illeciti, dei laboratori e degli strumenti e materiali ad essi correlati (ivi compreso l'uso improprio di internet) non rispetto della pulizia e igiene dell'ambiente scolastico	B-C-E-H (A SECONDA DELLA GRAVITÀ)	Docenti Consiglio di classe Dirigente
3) Rispetto e cura dell'ambiente scolastico inteso come l'insieme dei fattori che qualificano la vita della scuola	uso o diffusione di alcolici o altre sostanze improprie (ivi compreso infrazione al divieto di fumare nei locali della scuola) coercizione o esortazione di terzi a compiere atti illeciti abbandono dei locali scolastici senza la prescritta autorizzazione abbandono del gruppo scolastico durante le attività esterne della scuola uso del telefono cellulare o di altre apparecchiature tecnologiche durante i compiti in classe diffusione di qualunque immagine o suono ottenuti con l'uso di apparecchiature tecnologiche o di telefono cellulare	A-B-C-D-E-F-G-H (A SECONDA DELLA GRAVITÀ)	Docenti/ Dirigente Consiglio di classe Consiglio di Istituto
4) Frequenza regolare: gli studenti sono tenuti a frequentare assiduamente i corsi	ritardi e/o assenze ripetuti non adeguatamente comprovati e motivati mancata frequenza del numero minimo di ore di presenza stabilite dalla legge per convalidare l'anno scolastico, per motivi non comprovati da adeguata documentazione o certificazione medica	A-B-C-D	Docenti Consiglio di classe

2. Censura formale.

Essa viene irrogata dal Consiglio di classe e comunicata alla famiglia dell'alunno/a con atto formale del Dirigente scolastico, in caso di infrazioni gravi e/o reiterate, non corrette a seguito dell'ammonizione di cui al punto precedente, ovvero quando la situazione richieda un intervento disciplinare più grave di quello previsto al punto 1.

Riferimenti tabella sinottica:

D. Comunicazione scritta formale a firma del Dirigente scolastico delle decisioni assunte dal Consiglio di classe.

3. Allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione).

Esso è disposto dal Consiglio di classe e comunicato alla famiglia dell'alunno/a con atto formale del Dirigente scolastico ed è previsto:

- fino a 5 giorni per gravi o ripetuti motivi che turbino il regolare andamento delle lezioni e comunque sempre dopo che il docente o i docenti interessati abbiano affrontato il problema attraverso il dialogo diretto con lo studente e la famiglia;

- oltre i 5 giorni per gravi offese o danni alle persone, alle cose, alla religione di qualunque confessione essa sia, alla morale.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore ai 15 giorni sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Riferimenti tabella sinottica:

E. Sospensione fino a cinque giorni con o senza l'obbligo di frequenza

F. Sospensione oltre i 5 giorni e per un massimo di 15 giorni con o senza l'obbligo di frequenza.

G. Allontanamento per periodi superiori ai 15 giorni o, nei casi di particolare gravità, fino al termine dell'anno scolastico, con possibile esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

4. Speciali sanzioni decise dal Consiglio di classe possono riguardare la sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione, dal gruppo sportivo o dalle lezioni normali (sospensione), con obbligo di presenza a scuola in altre mansioni ed orari concordati.

Riferimenti tabella sinottica:

H. Speciali sanzioni

5. Nel caso di danneggiamenti al patrimonio scolastico risponderanno in solido lo studente o gli studenti responsabili. Il danneggiamento è causativo di risarcimento.

Tutte le mancanze disciplinari incideranno sulla valutazione del comportamento nella scheda di valutazione.

12.5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SANZIONI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare compiuta dallo studente e si ispirano, tutte le volte che ciò risulta possibile, al principio della riparazione del danno (es.: pulizia banco, muro, stipiti da scritte, disegni, ecc.)

Sono considerati comportamenti di particolare gravità:

1. violenza fisica e minacce nei confronti del personale scolastico

2. violenza fisica o psicologica intenzionale nei confronti dei compagni

3. atti di bullismo e cyberbullismo

4. furto/danneggiamento/manomissione di documento ufficiale/bene della scuola

5. atti che mettono a repentaglio la sicurezza altrui, ivi compresi scherzi e giochi impropri.

6. uso o diffusione di alcolici o altre sostanze improprie

7. coercizione o esortazione di terzi a compiere atti illeciti

8. abbandono dei locali scolastici senza la prescritta autorizzazione

9. abbandono del gruppo scolastico durante le attività esterne della scuola

10. utilizzo a fini impropri delle attrezzature scolastiche

11. l'uso del telefono cellulare o di altre apparecchiature tecnologiche durante i compiti in classe; la diffusione di qualunque immagine o suono ottenuti con l'uso di apparecchiature tecnologiche o di telefono cellulare.